

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del  
Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali  
(Atto dell'Unione europea n. COM(2021) 54 definitivo)**

**Memoria scritta dell'Istituto nazionale di statistica**

**Commissione 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
del Senato della Repubblica**

**Roma, 11 maggio 2021**



## Indice

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Introduzione</b>                           | <b>5</b> |
| <b>2. La proposta di regolamento</b>             | <b>6</b> |
| <b>3. I prossimi passi dell'iter legislativo</b> | <b>9</b> |



## 1. Introduzione

Nonostante sia un settore relativamente modesto in termini economici, l'agricoltura occupa quasi la metà della superficie terrestre dell'Unione Europea (UE) e fornisce la maggior parte dei suoi prodotti alimentari, garantendo sia l'approvvigionamento alimentare sia la sicurezza degli alimenti. L'agricoltura ha inoltre un forte impatto sui cambiamenti climatici e sull'ambiente e molte comunità rurali dipendono da essa. L'UE necessita quindi di informazioni sull'agricoltura estremamente accurate, che le consentano di elaborare politiche a favore di tutti i cittadini d'Europa mediante l'assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative misure nel modo più efficiente ed efficace – nonché in maniera che consideri tutte le dimensioni coinvolte.

I risultati del settore agricolo nel suo complesso possono essere valutati mediante l'inserimento in una unica struttura contabile di tutte le informazioni sul volume e sulle variazioni di prezzo dei beni e servizi agricoli. A tal fine, i conti economici dell'agricoltura (CEA) – conti satellite dei conti nazionali – come definiti dal SEC 2010, permettono di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri fornendo importanti informazioni a livello macroeconomico agli utenti principali, in particolare alla Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione (DG AGRI).

I CEA sono attualmente disciplinati dal Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale dispone la metodologia e i termini per la trasmissione degli stessi.

I Conti Economici Regionali dell'Agricoltura (*Regional Economic Accounts for Agriculture*, REAA) non sono attualmente inclusi in tale regolamento, anche se quasi tutti gli Stati membri trasmettono regolarmente tali dati grazie a un accordo informale.

Quando, nel 2016, si procedette alla valutazione delle statistiche agricole dell'Unione europea<sup>1</sup>, si riscontrò la necessità di un loro aggiornamento, al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e nelle altre politiche connesse dell'UE.

Una sollecitazione a procedere in tal senso – anche per i CEA – è venuta dalle osservazioni dell'audit eseguito dalla Corte dei conti (relazione speciale SR 01/2016<sup>2</sup>) sui redditi degli agricoltori. Le raccomandazioni di tale relazione sono state recepite nel

---

<sup>1</sup> SWD(2017)96, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EVALUATION - Accompanying the document Strategy for Agricultural Statistics 2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios (disponibile solo in inglese): <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-96-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>.

<sup>2</sup> Corte dei Conti Europea (2016) Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi? [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16\\_01/SR\\_FARMERS\\_IT.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_IT.pdf).

corso di un ampio esercizio di modernizzazione, al termine del quale la Commissione ha ritenuto necessario proporre una revisione del regolamento sotto tre aspetti:

1. l'inserimento dei REAA nel regolamento;
2. la proroga dei termini per le seconde stime dei CEA;
3. l'inclusione di requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità.

In questa audizione verranno descritti i principali contenuti della proposta in esame, l'iter legislativo in sede europea, le questioni aperte e gli sviluppi attesi a breve termine.

## 2. La proposta di regolamento

### *Il contesto europeo*

La revisione del Regolamento (CE) n. 138/2004<sup>3</sup> relativo ai Conti economici dell'agricoltura nell'UE, rientra nel programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE, attuato dalla Commissione in virtù della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre"<sup>4</sup> e avviato in stretta collaborazione con gli Stati membri. Del programma fanno parte anche il regolamento IFS (*Integrated Farm Statistics*) relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, adottato nel 2018, e la proposta di regolamento SAIO su input e output agricoli, attualmente all'esame del Consiglio UE.<sup>5</sup> La strategia, sostenuta dal Comitato del sistema statistico europeo, che riunisce gli organi apicali degli Istituti nazionali di statistica degli stati membri, rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT*) e mira a razionalizzare e a migliorare il sistema statistico europeo dell'agricoltura (*European Agricultural Statistics System, EASS*).

Attraverso la presentazione di dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia, il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche al conseguimento di almeno due delle sei priorità della Commissione, un "Green Deal europeo" – con le correlate Strategie "Dal produttore al consumatore" e la "Strategia sulla biodiversità" – e "Un'economia al servizio delle persone".

In tale contesto, prima di essere formalizzata, la proposta di revisione del Regolamento n. 138/2004 è stata discussa all'interno del gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" (*Agricultural Accounts and Prices Working Group*) e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) e presentata al Comitato del Sistema Statistico Europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

---

<sup>3</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314872>.

<sup>4</sup> <http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020> (disponibile solo in inglese).

<sup>5</sup> Si veda l'audizione dell'Istat sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio [https://www.istat.it/it/files//2021/04/Istat-Audizione\\_Atto-comunitario-COM\\_2021\\_37.pdf](https://www.istat.it/it/files//2021/04/Istat-Audizione_Atto-comunitario-COM_2021_37.pdf).

### *L'iter legislativo alla data attuale*

La proposta di regolamento segue la procedura legislativa ordinaria. Il Gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile per l'esame della proposta è il Gruppo "Statistiche" (*Council Working Party on Statistics*). La Presidenza portoghese di turno ha dedicato all'esame due riunioni, oltre ad una prima consultazione:

- ✓ nella riunione del 19 febbraio 2021, la Commissione ha presentato la proposta e la Presidenza ha guidato un primo scambio di vedute generale da parte degli Stati membri;
- ✓ nella consultazione scritta con scadenza 11 marzo 2021, gli Stati membri hanno trasmesso le loro posizioni alla Presidenza;
- ✓ nella riunione del 21 aprile 2021 si è entrati nel dettaglio con un esame completo del testo (articoli, allegati, considerando). La discussione è stata guidata da un *Presidency non-paper*.

### *Le finalità della revisione e l'impatto sugli utenti*

La nuova proposta di regolamento interviene su tre aspetti:

1. *L'inserimento dei conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali - REAA) nel regolamento – passando dal regime volontario basato sui gentlemen's agreements al regime obbligatorio.* I CEA dovranno essere trasmessi a Eurostat entro il mese di giugno dell'anno t+2. Vengono richiesti su base regionale i principali aggregati di una sequenza semplificata dei conti, ossia:
  - produzione e costi intermedi per tipo di prodotto, valore aggiunto lordo, ammortamenti, valore aggiunto netto (conto della produzione);
  - redditi da lavoro dipendente, imposte nette, risultato di gestione (conto della generazione del reddito);
  - affitti di terreni e interessi attivi e passivi (conto del reddito d'impresa);
  - investimenti fissi lordi per tipo di prodotto, ammortamenti, variazione delle scorte, trasferimenti in conto capitale (conto del capitale).

Inoltre, sono richiesti i dati sull'input di lavoro, dipendente e indipendente.

L'allegato II del Regolamento 138/2004 è stato aggiornato per riflettere i corrispondenti termini di trasmissione per i REAA. La prima trasmissione dei dati per i conti economici regionali dell'agricoltura dovrà aver luogo entro il 30 giugno 2022.

2. *La proroga di due mesi dei termini per la seconda stima dei CEA:* attualmente, gli Stati membri trasmettono le prime stime dei dati nazionali nel mese di novembre dell'anno di riferimento t, le seconde nel mese di gennaio dell'anno t+1 e le definitive a settembre dell'anno t+1. L'intervallo tra le prime e le seconde stime è considerato troppo breve perché si possano introdurre dei miglioramenti significativi della qualità dei dati: pertanto i termini di trasmissione per le seconde stime sono posticipati, secondo la proposta in esame, dal gennaio dell'anno t+1 al marzo dell'anno t+1.

3. *L'inclusione di requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità (articolo 4a):* dal 2019, gli Stati membri dell'UE (con pochissime eccezioni) hanno fornito le relazioni sulla qualità dei CEA. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 138/2004 non prevede l'obbligo di relazioni sulla qualità, che vengono ora formalizzate dall'inclusione del nuovo articolo in linea con le prescrizioni del regolamento (CE) 223/2009.

Per quel che riguarda l'impatto sugli utenti, i CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei e agli altri stakeholder. Disporre di un contesto legislativo armonizzato sulla produzione dei conti regionali, consentirà di migliorare la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee e di fornire agli utenti un set informativo di migliore qualità sul quale basare le proprie decisioni.

#### *L'impatto sui produttori e la posizione italiana*

I nuovi requisiti dei dati previsti dalla proposta e il passaggio dal regime volontario al regime obbligatorio implicano un adeguamento dei processi statistici al fine di sviluppare e produrre le statistiche richieste. Si prevede, pertanto, un aumento dell'onere con particolare riguardo ai Conti Economici Regionali dell'Agricoltura (REAA) per gli Istituti nazionali di statistica.

La posizione italiana mira a trovare un equilibrio tra la necessità di modernizzare le statistiche agricole e quella di tenere sotto controllo l'onere per gli Stati membri e i rispondenti ed è in linea di principio di supporto alla proposta di regolamento.

In particolare, si accoglie con favore l'inclusione di una disposizione sulla qualità dei dati e l'allentamento dei termini per la trasmissione delle seconde stime dei conti economici dell'agricoltura. Allo stesso tempo, tuttavia, si ritiene che la richiesta di produrre tutte le variabili proposte su base obbligatoria richiederà non solo un adattamento dei processi statistici con il conseguente onere, ma soprattutto potrebbe pregiudicare la qualità dei dati prodotti a causa della limitata disponibilità di informazioni territoriali.

Per tale ragione non si è sostenuto il programma di trasmissione per i conti economici regionali sull'agricoltura, così come proposto dalla Commissione. Al fine di contribuire alla negoziazione in modo costruttivo, l'Italia ha presentato una proposta di modifica dell'allegato II chiedendo che siano definite come obbligatorie le sole variabili incluse negli item 1-20, lasciando su base volontaria quelle relative agli item 21-37.

Tale proposta di modifica, che prevede l'introduzione di un nuovo paragrafo nell'articolo 3, è stata presentata per iscritto nella risposta alla consultazione scritta ed anche oralmente nel corso delle due riunioni dedicate all'esame della proposta.

Su questo aspetto, come risulta dal *Presidency non paper*, si riscontra l'accordo di altre delegazioni che hanno manifestato preoccupazioni simili sul programma di trasmissione. Tuttavia la Commissione, pur riconoscendo la difficoltà della produzione di un ampio numero di variabili su base territoriale, ha espresso parere contrario alla limitazione dell'obbligatorietà ai soli item 1-20 e alla fornitura su base volontaria delle altre, sottolineando come a supporto della nuova produzione siano previsti grant e deroghe.



Altre richieste presentate dall'Italia riguardano i seguenti aspetti:

- ✓ Relazioni sulla qualità: necessità di inserire un maggiore dettaglio nell'atto di base specificando almeno la frequenza (un anno dall'adozione per la trasmissione della prima relazione e una cadenza di almeno tre anni per le successive); nella riunione del 21 aprile la Commissione ha risposto che la frequenza di trasmissione delle relazioni sarà stabilita negli atti di esecuzione sulla base del parere degli esperti del Working Group sulle statistiche agricole e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS), e sarà poi sottoposta all'approvazione dell'ESSC.
- ✓ Deroghe: estensione a tre anni per il primo periodo ed eventuale rinnovo della deroga, dietro motivazione, per un massimo di altri due anni. Questa proposta, appoggiata anche da altre delegazioni, è stata respinta dalla Commissione.

La posizione dell'Italia con riguardo ai tre punti citati sopra è condivisa anche da alcuni degli Stati membri (dieci paesi) che hanno manifestato le stesse preoccupazioni. Si fa presente, tuttavia, che in base alle posizioni finora espresse non si avrebbe la maggioranza qualificata richiesta dalla procedura legislativa ordinaria.

### **3. I prossimi passi dell'iter legislativo**

Nelle previsioni della Commissione, l'Atto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2021 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione riguardanti le relazioni sulla qualità.

Le attività proseguono per portare avanti l'iter legislativo per l'adozione del regolamento che rientra tra le priorità dell'attuale Presidenza portoghese, come risulta dal loro Programma per il semestre in corso (1 gennaio-30 giugno 2021).

All'esito dell'ultima riunione del Gruppo "Statistiche", la Presidenza ha preso nota delle posizioni espresse dai delegati ed ha comunicato di volere redigere un nuovo testo di compromesso che tenga conto delle osservazioni degli Stati membri avanzate durante le riunioni e nella consultazione dell'11 marzo; in tale testo si chiarirà anche la posizione della Commissione rispetto alle questioni sollevate dall'Italia. Si prevede che il negoziato europeo sulla proposta continuerà nel corso del 2021.